SANZIONI

Nei casi di tardivo e omesso versamento del diritto annuale sarà comminata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.Lgs. n.472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come applicate- per quanto attiene al diritto annuale- con decreto regolamentare D.M. 27 gennaio 2005 n . 54 (G. U. n. 90 del 19/04/2005) nonché dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO CAMERALE (adottato con determina Commissariale con i poteri del Consiglio n. 002 del 15/11/2005 ed integrato con determina Commissariale con i poteri del Consiglio n. 001 del 26/02/2006).